



COMUNE DI GAZZO VERONESE

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N. 40 reg. delib.
del 30-12-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.
---------	---

Oggi trenta del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno alle ore 16:15, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito in seduta Straordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Negrini Stefano	Presente	Pizzamiglio Antonella	Presente
Leardini Veronica	Presente	Pasqualini Roberto	Presente
Bellani Claudio	Presente	Gallio Maela	Presente
Rinaldi Alex	Presente	Sbizzera Mascia	Assente
Sbizzera Simone	Presente		

Presenti 8 - Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE Pezzuto Maria Teresa.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Negrini Stefano nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.
---------	---

Il Sindaco pone ai voti la sotto riportata proposta di deliberazione in oggetto, su cui ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e si ottiene il seguente risultato.

Votazione:

Presenti n. 8;

Voti favorevoli n. 8 espressi legalmente;

Voti contrari nessuno;

Voti astenuti nessuno.

“IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del D.Lgs. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del*

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Gazzo Veronese con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2021 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. 90/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 175/2016;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, sopra richiamato;
- 3) previste dall’art. 20, c. 2 del D.Lgs. 175/2016:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies del TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, comma 7

del D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. 175/2016;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *“il processo di razionalizzazione – **nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste*

l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quoted"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 dal Comune di Gazzo Veronese, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e analiticamente dettagliata nella relazione allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede il mantenimento delle seguenti società:
 - ESA-Com SpA;
 - Far.Co. Farmacia Comunale dr.ssa Mattioli SpA;
3. Di confermare la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere ad attuare azioni di razionalizzazione per le seguenti partecipazioni:
 - Gielle Ambiente Srl;
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate;

6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 175/2016;

Visto l'esito della votazione proclamato dal Sindaco;

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Poi, il Sindaco propone la immediata eseguibilità del provvedimento al fine di accelerare gli atti successivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 8;

Con voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai 8 consiglieri votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 234, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli espressi legalmente, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
Negrini Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pezzuto Maria Teresa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE

ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
(D.Lgs. n. 267/2000)

sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile.*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-12-21

Il Responsabile del Settore
Manara Dott. Riccardo

Documento informatico firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 40 del 30-12-2021

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 18.

COMUNE DI GAZZO VERONESE, lì
17-01-2022

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 40 del 30-12-2021

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza. Per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

COMUNE DI GAZZO VERONESE, lì
27-01-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pezzuto Maria Teresa

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa